

IL DECRETO “CURA ITALIA”

Di fronte alla situazione di **emergenza epidemiologica da COVID-19**, il Governo lo scorso marzo ha approvato un **nuovo decreto**, il cosiddetto “**Cura Italia**”, che ha introdotto misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese.

Il decreto, modificato al Senato e approvato con voto di fiducia il 9 aprile, è tornato alla Camera dei deputati, che a sua volta lo ha approvato il 24 aprile.

Con questo provvedimento si interviene su **quattro fronti principali** e si prendono **altre misure settoriali**.

Per prima cosa si punta a **finanziare e a potenziare** le risorse umane e strumentali del **Sistema sanitario nazionale**, la Protezione civile e gli altri soggetti pubblici in prima linea per contrastare l'emergenza.

Il secondo obiettivo è quello di sostenere l'**occupazione** e i **lavoratori**, attraverso l'estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale, e a favore dei lavoratori per la **difesa del lavoro** prevedendo norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno al **reddito**.

Si vuole poi supportare il **credito** per **famiglie** e micro, piccole e medie **imprese**, tramite il sistema bancario e l'utilizzo del fondo centrale di garanzia.

Si stabilisce la **sospensione** – ed è il quarto “pilastro” di questa vera e propria manovra – degli **obblighi di versamento** per tributi e contributi ed altri adempimenti fiscali e incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.

Ulteriori misure adottate con questo provvedimento riguardano poi: la **pubblica amministrazione**, tra le altre cose con la nomina di un commissario straordinario preposto al rafforzamento della risposta sanitaria di fronte all'emergenza e una serie di norme relative agli enti territoriali; l'**istruzione**, innanzitutto per salvaguardare la validità dell'anno scolastico, sostenere la didattica a distanza, disciplinare la valutazione degli studenti e garantire la pulizia straordinaria dei locali e i dispositivi di protezione e igiene personale; i **trasporti**, a cominciare dal settore aereo per arrivare a quello marittimo, a quello stradale e al trasporto pubblico locale; la **giustizia**, allo

scopo principale di garantire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie negli uffici e nelle aule giudiziarie e per affrontare la situazione delle carceri e il trattamento dei detenuti; la **cultura e lo spettacolo**, per far fronte alle difficoltà derivanti dalla sospensione degli eventi e dalla chiusura dei luoghi culturali; lo **sport**, per sostenere anche qui un settore colpito dalla sospensioni di manifestazioni e campionati e dalla chiusura degli impianti; l'**informazione**, per garantire tutta la filiera della stampa e limitare l'impatto delle perdite per gli operatori; il **settore agricolo**, della pesca e dell'acquacoltura; il settore della **difesa**, potenziando le risorse umane e strumentali a disposizione dei servizi sanitari delle Forze armate; in materia di **immigrazione**.

Questi **provvedimenti** ampliano di molto e in diversi casi superano quelli fin qui **adottati d'urgenza dal Governo** (v. [dossier](#) n. 44 del 14 marzo di questo Ufficio documentazione e Studi), con i quali erano stati sospesi adempimenti tributari e pagamenti di contributi e mutui, aperti gli ammortizzatori sociali a soggetti che in condizioni ordinarie non ne beneficiano, potenziate le modalità di lavoro a distanza e garantito sostegno al settore del turismo. Solo per fare un esempio, numerose misure di carattere fiscale introdotte a suo tempo per la cosiddetta "zona rossa" di Lombardia e Veneto dal decreto legge n. 9 del 2020 sono state confermate ed estese a tutto il territorio nazionale.

Detto che le risorse finanziarie previste sono per lo più reperite mediante l'emissione di titoli di Stato, per un importo fino a **25 miliardi di euro per il 2020**, va sottolineato come sulla base delle stime del Ministero dell'Economia e delle finanze le misure contenute nel provvedimento saranno in grado di movimentare, dal punto di vista qualitativo, **risorse e investimenti per circa 350 miliardi di euro**.

Di seguito, ecco un **quadro delle principali misure**, premettendo che avendo il Governo **inserito in questo provvedimento le relative previsioni** in essi contenute, per effetto dell'articolo 1 comma 1-bis i **decreti legge n. 9 (AS 1746), n. 11 (AS 1757) e n. 14 (AC 2428) del 2020 sono abrogati**, fermo restando che rimangono validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti (**alcune disposizioni** contenute nel testo iniziale sono invece state abrogate al Senato e sono **confluite** nel decreto legge n.23 del 2020, il cosiddetto "**Decreto liquidità**").

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi" [AC 2463](#) e ai relativi [dossier](#) degli Uffici Studi della Camera e del Senato.

POTENZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE

Incentivi a favore del personale e incarichi di lavoro autonomo (artt. 1 e 2-bis)

Si dà la possibilità, in base a quanto previsto dall'art. 1, di **incrementare il valore orario** delle **prestazioni straordinarie** svolte dal personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Sistema sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica. A tal fine si stanziavano **250 milioni di euro** per il **2020**. Inoltre, si dispone un incremento di **100 milioni di euro** della quota del finanziamento sanitario corrente per il 2020 per il conferimento di **incarichi di lavoro autonomo** – anche di collaborazione coordinata e continuativa – ad iscritti agli albi delle professioni sanitarie, compresi i medici, e di incarichi di lavoro autonomo a personale medico ed infermieristico collocato in quiescenza.

L'articolo 2-bis, inserito dal Senato, costituisce la sostanziale trasposizione di quanto disposto dall'art. 1 del decreto legge n. 14 del 9 marzo 2020 e riguarda sia il conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di **incarichi di lavoro autonomo** ad iscritti agli albi delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari ed al personale medico, veterinario, sanitario e sociosanitario collocato **in quiescenza**, sia una deroga – anche in assenza dell'accordo quadro nazionale previsto – alla disciplina transitoria relativa all'assunzione di medici e veterinari in **formazione specialistica** con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e parziale.

Più risorse umane per il Ministero della Salute (art. 2)

Si dispone che il Ministero della Salute possa **assumere** con contratto di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore a tre anni, 40 unità di **dirigenti sanitari medici**, 18 unità di **dirigenti sanitari veterinari** e 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo professionale di **tecnico della prevenzione**, utilizzando graduatorie proprie o approvate da altre amministrazioni per concorsi pubblici, anche relative ad assunzioni a tempo indeterminato. Le unità in esame sono destinate agli uffici periferici.

Accesso del personale al Ssn e classi di laurea (art. 2-ter)

Enti ed aziende del **Servizio sanitario nazionale** possono conferire in via transitoria **incarichi individuali a tempo determinato** al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari, mediante avviso pubblico e selezione per colloquio orale. Vengono dettate norme transitorie sulle modalità di svolgimento della **prova finale dei corsi di laurea** afferenti alle classi di laurea nelle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche.

Piani di fabbisogno del personale del Ssn (art. 2-quater)

Per le finalità e gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter, vale a dire per poter avviare le assunzioni straordinarie di personale sanitario, le Regioni procedono alla rideterminazione dei **piani di fabbisogno del personale**.

Reclutamento medici di medicina generale e pediatri di libera scelta (art. 2-quinquies)

In via provvisoria si consente ai medici iscritti al corso di formazione specifica in **medicina generale** di instaurare un **rapporto convenzionale a tempo determinato** con il Servizio sanitario nazionale. Ai medici abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di formazione specialistica o specifica in medicina generale, si consente di assumere **incarichi provvisori o di sostituzione** di medici di medicina generale e di iscriversi negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica. Si consente ai medici iscritti al corso di **formazione specialistica in pediatria** di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta.

Incremento specialistica (art. 2-sexies)

Prevista la possibilità, per le Aziende sanitarie locali e gli enti del Ssn, di procedere per il 2020 all'**incremento** – nel rispetto dell'accordo collettivo nazionale vigente e nel limite di spesa di 6 milioni di euro – del monte ore della **specialistica ambulatoriale** convenzionata interna.

Disposizioni urgenti in materia di volontariato (art. 2-septies)

Per il periodo della durata emergenziale **non si applica il regime di incompatibilità** tra lo *status* di **volontario** e quello di **lavoratore dell'ente del Terzo settore** presso cui si svolge l'attività di volontariato.

Potenziare le reti di assistenza sul territorio (art. 3)

Al fine di un ulteriore possibile incremento del numero dei ricoverati, sulla scorta delle indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, il Ministero della Salute ha richiesto alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di predisporre un piano finalizzato ad **umentare**, a livello regionale, del 50 per cento il numero dei **posti letto** in **terapia intensiva** e del 100 per cento il numero dei posti letto nelle **unità operative di pneumologia** e di **malattie infettive**, isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio. Pertanto, per il solo periodo dell'emergenza, le Regioni, le Province autonome e le Aziende sanitarie possono **stipulare contratti** con le **strutture**

private accreditate e in seconda battuta stipulare contratti con quelle **non accreditate**, purché **autorizzate**.

Viene anche disposto che le **strutture private**, accreditate e non, mettano **a disposizione il personale sanitario in servizio**, i **locali** e le **apparecchiature** presenti in tali strutture, con le Regioni che corrisponderanno al proprietario dei beni messi a disposizione una somma di denaro a titolo di **indennità di requisizione**.

Per la realizzazione di tutto questo si dispone uno stanziamento di **400 milioni di euro** complessivi per il **2020**.

Aree sanitarie temporanee (art. 4)

Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Governo il 31 gennaio, Regioni e Province autonome possono attivare – senza che siano applicati i requisiti di accreditamento – **aree sanitarie anche temporanee** sia all'interno che all'esterno delle strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private. Le **opere edilizie** necessarie potranno essere **eseguite in deroga** alle disposizioni di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali. Queste potranno essere effettuate negli ospedali, nei policlinici universitari, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nelle strutture accreditate e autorizzate.

Unità speciali di continuità assistenziale (art. 4-bis)

Per consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l'attività ordinaria di assistenza, le Regioni e le Province autonome istituiscono **presso una sede di continuità assistenziale** già esistente una **unità speciale** ogni 50 mila abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. Le disposizioni hanno efficacia fino al 31 luglio 2020.

Assistenza a persone e alunni con disabilità (art. 4-ter)

Viene data facoltà ai Comuni, durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la sua durata, di fornire **assistenza agli alunni con disabilità** mediante erogazione di **prestazioni individuali domiciliari**. Regioni e Province autonome possono istituire unità speciali atte a garantire l'erogazione di **prestazioni sanitarie e socio-sanitarie** a domicilio in favore di **persone con disabilità** che presentino condizione di fragilità o di comorbilità.

Dispositivi medici e di protezione individuale (art. 5, 5-bis e 5-quater)

Per assicurare la produzione e la fornitura di **dispositivi medici** e di **protezione individuale** ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019, il Commissario straordinario è autorizzato, grazie ad uno stanziamento di **50 milioni di euro** e avvalendosi di Invitalia, a erogare **finanziamenti** mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione e finanziamenti agevolati alle **imprese produttrici**.

Vengono poi previste **deroghe** relative ad alcuni dispositivi di protezione individuale e ad altri dispositivi medici, con riferimento alle **procedure di acquisto** e di **pagamento** e alle loro **caratteristiche**.

Il **Dipartimento della protezione civile** viene autorizzato ad aprire un **conto corrente** bancario per l'**acquisto di dispositivi** di protezione individuale e di dispositivi medici.

Dispositivi medici per ossigenoterapia (art. 5-ter)

Previsti specifici interventi per far fronte a indifferibili esigenze dovute ad insufficienze respiratorie acuto-croniche, garantendo ai **pazienti** in trattamento con **ossigenoterapia** la possibilità di avvalersi anche in ambiente non domestico dei **dispositivi** che consentono la ricarica dell'ossigeno liquido.

Dispositivi di assistenza ventilatoria (art. 5-quinquies)

Stabilite norme particolari, deroghe e uno specifico finanziamento per l'**acquisto di 5 mila impianti di ventilazione assistita** e di materiali indispensabili per il loro funzionamento, in modo da incrementare la dotazione nei reparti di terapia intensiva.

Attuazione adempimenti previsti per il sistema sanitario (art. 5-sexies)

Prevista la possibilità per Regioni e Province autonome di **rimodulare** o **sospendere** le **attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti**, incluse quelle erogate in regime di libera professione intramuraria. Si prevede inoltre che agli esercenti le professioni sanitarie impegnati a far fronte alla gestione dell'emergenza **non si applichino** le disposizioni sui **limiti massimi di orario di lavoro** prescritti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, purché venga loro concessa una protezione appropriata secondo modalità individuate mediante accordo quadro nazionale.

Requisizioni in uso o in proprietà (art. 6)

Il Capo della protezione civile è autorizzato a disporre la **requisizione, in uso o proprietà**, di **presidi sanitari e medico chirurgici** e di **beni mobili** di qualsiasi genere da soggetti pubblici o privati. Il Prefetto è autorizzato a disporre la requisizione in uso

di **strutture alberghiere** o di **altri immobili** con analoghe caratteristiche di idoneità, per **ospitare le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario**.

Il **termine massimo** di durata delle requisizioni – che prevedono un'indennità al proprietario del bene requisito, con una autorizzazione di spesa complessiva di 150 milioni per il 2020 – è fissato al **31 luglio 2020** o se necessario **fino al termine** al quale sia stata ulteriormente prorogata la **durata dello stato di emergenza**.

Arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari (art. 7)

Si stima la necessità di **incrementare** per il **2020** il **personale medico e infermieristico militare** di 320 unità, di cui 120 medici e 200 infermieri, attraverso l'arruolamento straordinario e temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno. Tale personale sarà inquadrato con il grado di tenente per gli ufficiali medici e di maresciallo per i sottufficiali infermieri. Per la copertura si stanziavano 13 milioni e 750 mila euro per il 2020 e 5 milioni e 662 mila euro per il 2021.

Assunzione urgente di funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica presso le strutture sanitarie militari (art. 8)

Si autorizza il Ministero della Difesa, per la durata dell'emergenza e previa verifica dell'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, a conferire fino a un massimo di sei **incarichi** di durata annuale non rinnovabile a **personale** di livello non dirigenziale con profilo professionale di funzionario tecnico per la **biologia**, la **chimica** e la **fisica**. A tal fine si stanziavano 115 mila e 490 euro sia per il 2020, sia per il 2021.

Potenziamento delle strutture della Sanità militare (art. 9)

Si autorizza per il 2020 la spesa di **34 milioni e 600 mila euro** per il **potenziamento** dei **servizi sanitari militari** e per l'acquisto di **dispositivi medici** e **presidi sanitari** mirati alla gestione dei casi urgenti e di biocontenimento. Si autorizza anche lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze alla produzione e distribuzione di disinfettanti e sostanze ad attività germicida o battericida, nel limite di spesa di 704 mila euro.

Potenziamento risorse umane dell'Inail (art. 10)

Con uno stanziamento di 15 milioni di euro si consente all'**Inail** di **assumere** con contratto di lavoro a tempo determinato, della durata non superiore a sei mesi, un contingente di **200 medici specialisti** e di **100 infermieri** per garantire assistenza e cure ambulatoriali agli infortunati sul lavoro e ai tecnopatici.

Continuità delle attività assistenziali e di ricerca dell'Istituto superiore di sanità (art. 11)

Per far fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica e di coordinamento connesse alla gestione dell'emergenza COVID-19, compreso il reclutamento di personale, lo **stanziamento** dell'**Istituto superiore di sanità** è **incrementato** di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Per le medesime finalità l'Istituto è autorizzato ad assumere 50 unità di personale, a tempo determinato, per il triennio 2020-2022.

Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario (art. 12)

Si dispone che gli enti e le aziende del Sistema sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di reperire personale facendo ricorso alle misure già previste, e fino al perdurare dello stato di emergenza, possano **trattenere in servizio**, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, i **dirigenti medici e sanitari**, nonché il **personale del ruolo sanitario** del comparto sanità e gli **operatori socio-sanitari**. Allo stesso scopo e per lo stesso periodo può essere trattenuto in servizio anche il personale dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato.

Deroghe in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e di cittadinanza per l'assunzione nella P.A. (art. 13)

In deroga alle norme che disciplinano le procedure per il **riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie** conseguite in un **paese dell'Unione europea** o in **paesi terzi**, si consente l'**esercizio temporaneo** di tali qualifiche a coloro che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Con tale deroga, prevista soltanto per il periodo di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si intende fornire alle Regioni e alle Province autonome la possibilità di **far fronte** rapidamente alle **carenze di personale sanitario**.

Nel corso dell'esame al Senato è stata approvata la norma che consente alle pubbliche amministrazioni, per tutta la durata del periodo emergenziale, di **assumere** per l'esercizio di **professioni sanitarie** e per la qualifica di **operatore sociosanitario**, i **cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea** titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, fermo restando ogni altro limite di legge.

Sorveglianza sanitaria (art. 14)

Nei confronti degli **operatori sanitari**, degli operatori dei **servizi pubblici essenziali** e dei dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della **produzione dei farmaci** e dei **dispositivi medici e diagnostici** nonché delle relative **attività di ricerca** e della filiera integrata per i **subfornitori**, **non si applica la** misura della **quarantena precauzionale** anche nell'ipotesi di contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva. Tali lavoratori, sottoposti a sorveglianza, sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid-19.

Produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione Individuale (art. 15)

Per far fronte alla oggettiva e grave carenza di **mascherine chirurgiche** e di **dispositivi di protezione individuale**, si prevede, limitatamente al periodo dell'emergenza, la **possibilità di produrre, importare e mettere in commercio** tali mascherine e i dispositivi anche **in deroga** alle vigenti disposizioni in materia, purché il produttore, gli importatori e coloro che le mettono in commercio **autocertifichino** sotto la propria responsabilità che la produzione e il prodotto sono **conformi** alla normativa vigente sugli standard di sicurezza.

Misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività (art. 16)

La proposta normativa in esame muove dalla necessità di contenere il diffondersi del virus COVID-19, con specifico riguardo alla tipologia di lavoratori che non sono nelle condizioni oggettive di poter mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro. Allo scopo **si consente**, fino al termine dello stato di emergenza, **di utilizzare** come dispositivi di protezione – di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo n.81 del 9 aprile 2008 – **le mascherine chirurgiche reperibili in commercio**, il cui uso risulta già disciplinato dall'articolo 34, comma 3, del decreto legge n.9 del 2 marzo 2020. Si consente, inoltre, l'uso di mascherine filtranti anche prive del marchio CE.

Trattamento dati personali nel contesto dell'emergenza sanitaria (art. 17-bis)

Prevista una serie di disposizioni relative al **trattamento dei dati personali** nel contesto dall'emergenza sanitaria a **carattere transfrontaliero** determinata dalla diffusione del Covid-19. In particolare si stabiliscono **regole semplificate** in materia di comunicazione e diffusione dei dati, designazione dei soggetti autorizzati ed informativa.

Proroga validità tessere sanitarie (art. 17-quater)

Viene **prorogata al 30 giugno 2020** la **scadenza** delle **tessere sanitarie** aventi una scadenza precedente a tale data e si prevede che il Ministero dell'Economia e delle finanze renda disponibili telematicamente copie provvisorie delle tessere sanitarie, in caso di nuova emissione o richiesta di duplicato, quando si riscontrino difficoltà nella consegna all'assistito.

Rifinanziamento fondi (art. 18)

Viene disposto un **incremento di 1.410 milioni di euro** del livello del finanziamento del **fabbisogno sanitario nazionale standard** sia in relazione agli interventi previsti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale di cui al titolo in esame (750 milioni), sia in relazione agli interventi di contrasto alla emergenza Covid-19 previsti dalle corrispondenti misure del decreto legge 14/ 2020 (660 milioni), come detto ora assorbite da questo decreto.

Finanziamento case rifugio (art. 18-bis)

Al fine di sostenere l'emersione del fenomeno della **violenza domestica** e di garantire un'adeguata **protezione alle vittime**, viene autorizzata per il 2020 l'ulteriore spesa di **3 milioni di euro** per le **case rifugio** pubbliche e private presenti su tutto il territorio nazionale.

Iniziative di solidarietà a favore dei famigliari di medici, del personale infermieristico e degli operatori socio-sanitari (art. 22-bis)

Istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo di **10 milioni di euro** per il 2020, per l'adozione di iniziative di solidarietà a favore dei familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Strutture per persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare (art. 47)

Per quanto riguarda le condizioni di operatività delle **strutture** pubbliche o private accreditate che erogano **prestazioni diurne per persone con disabilità** si dispone la **chiusura** per quelle che svolgono prestazioni di tipo sanitario e socio-sanitario **non indifferibili**. Per quelle che svolgono **attività indifferibili** per **persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario** è **consentita l'attività** purché sia possibile il rispetto delle misure previste per il contenimento del contagio da Covid-19.

Al fine di rafforzare la tutela del lavoratore che sia genitore convivente di una persona con disabilità, si prevede che l'**assenza** dal posto di lavoro **non possa costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro** ai sensi dell'articolo 2119 del Codice civile, a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l'impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei centri.

Prestazioni individuali domiciliari (art. 48)

Definita la disciplina in base alla quale le pubbliche amministrazioni garantiscono, anche avvalendosi di gestori privati, **prestazioni individuali domiciliari** nel periodo di sospensione dei **servizi delle strutture educative e di istruzione per l'infanzia** rientranti nel nuovo Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni e dei **centri diurni per persone non autosufficienti**.

Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie (art. 102)

Si dispone che il conseguimento della **laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia** (classe LM/41) **abilita all'esercizio della professione di medico-chirurgo**, previa acquisizione del giudizio di idoneità sui risultati relativi alle competenze dimostrate nel corso del tirocinio pratico-valutativo svolto all'interno del corso di studi. Si dispone che per coloro che siano laureati in Medicina e Chirurgia, ma che non abbiano svolto il tirocinio all'interno del corso di studi l'abilitazione avvenga sulla base della valutazione del docente universitario, o del dirigente medico, responsabile della struttura frequentata dal candidato, e del medico di medicina generale che ne danno formale attestazione sul libretto diurno, fornendo un motivato giudizio espresso con punteggio numerico sulle capacità e le attitudini del candidato.

A SOSTEGNO DEL LAVORO E DEI LAVORATORI

Cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario (art. 19)

I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa a seguito dell'emergenza potranno richiedere il **trattamento ordinario di integrazione salariale** o l'**assegno ordinario** per un **periodo massimo di nove settimane** e comunque **entro il 31 agosto 2020**, con causale Covid-19. Tali periodi sono esclusi dal calcolo dei limiti temporali massimi di fruizione delle misure suddette misure di sostegno del reddito.

Disposto inoltre il riconoscimento di questi strumenti di sostegno al reddito, per un **periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi**, in favore dei **datori di lavoro** con unità produttive site nei comuni della cosiddetta “**zona rossa**”, individuati nell'allegato 1 al Dpcm del 1° marzo 2020.

Prevista l'**esclusione dall'obbligo di contribuzione addizionale** ex art. 5 d.lgs 148/2015 per le **imprese che accedono alla cassa integrazione**, del contributo addizionale per il finanziamento del Fondo di solidarietà residuale (art. 28, d.lgs. 148/15) e del contributo per l'assegno ordinario a carico dei Fondi di solidarietà bilaterale di cui agli artt. 26 e 28 d.lgs. 148/15. A consentire questa misura è uno **stanziamento di 1 miliardo e 347,2 milioni**.

Accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine (art. 19-bis)

I **datori di lavoro** che accedono agli **ammortizzatori sociali** previsti nel decreto legge sono **autorizzati al rinnovo** o alla **proroga dei contratti a tempo determinato** in corso, anche a scopo di somministrazione, in deroga alle disposizioni vigenti.

Cassa integrazione ordinaria per le imprese in cassa integrazione straordinaria (art. 20)

Le aziende che al 23 febbraio 2020 beneficiano di un trattamento di integrazione salariale straordinario hanno la possibilità di presentare domanda di concessione della **Cassa integrazione ordinaria**, nel limite massimo di spesa di **338,2 milioni di euro** per il 2020 e per un periodo non superiore a nove settimane. È inoltre data la possibilità di richiedere il suddetto trattamento per un **periodo aggiuntivo** non superiore a tre mesi anche alle aziende site nei Comuni individuati dal Dpcm 1° marzo 2020 che, alla medesima data del 23 febbraio 2020, avevano in corso un trattamento straordinario di integrazione salariale.

Trasformazione degli assegni di solidarietà in assegno ordinario (art. 21)

I datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che, al 23 febbraio 2020, hanno in corso un **assegno di solidarietà** potranno presentare domanda di **concessione dell'assegno ordinario**, escludendo il versamento dei contributi addizionali.

Cassa integrazione in deroga (art. 22)

Grazie ad uno stanziamento di **3 miliardi e 293,2 milioni di euro**, le Regioni e le Province autonome possono riconoscere per i datori di lavoro, previo accordo con le

organizzazioni sindacali, la **cassa integrazione in deroga**, esclusi i lavoratori domestici, per un periodo massimo di nove settimane. Ai lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. L'accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. Una modifica inserita dal Senato specifica che i trattamenti in esame concernono anche i casi di riduzione dell'orario di lavoro, oltre i casi di sospensione del rapporto.

Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, iscritti alla gestione separata e autonomi (art. 23)

Con uno stanziamento complessivo di **1 miliardo e 262,1 milioni di euro**, in conseguenza della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, i lavoratori del settore privato possono usufruire di un **congedo** per figli di età massima di 12 anni, per 15 giorni e con indennità pari al 50 per cento. I congedi sono fruibili alternativamente tra i genitori. Il congedo è riconosciuto anche agli iscritti alla gestione separata e agli autonomi. In alternativa, è prevista la possibilità di usufruire di un **bonus di 600 euro per baby-sitting**, tramite il libretto famiglia.

Congedo, indennità e bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i lavoratori del settore pubblico e sanitario (art. 25)

Il **congedo parentale aggiuntivo** è riconosciuto anche ai dipendenti pubblici. Il **bonus baby-sitting** è riconosciuto nella misura di **1.000 euro** per i lavoratori del **settore sanitario** e del **comparto sicurezza**. Questo grazie ad uno stanziamento di **30 milioni di euro**.

Estensione durata permessi legge 104 (art. 24)

Il **permesso retribuito** per i **lavoratori che assistono disabili gravi**, ai sensi della legge 104, è **incrementato di ulteriori dodici giorni**, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato (art. 26)

Il **periodo di quarantena con sorveglianza attiva** o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva a seguito del Coronavirus è **equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico** e non è computabile ai fini del periodo di comporto. Per i lavoratori dipendenti con disabilità grave, immunodepressi o con patologie oncologiche, l'assenza dal servizio, giustificata prescrizione medica, è equiparata al ricovero ospedaliero.

Indennità professionisti e co.co.co (art. 27)

Ai liberi professionisti titolari di partita iva e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa è riconosciuta un'**indennità** per il mese di **marzo** pari a **600 euro**, entro il limite di spesa di **203,4 milioni di euro** per il 2020.

Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali (art. 28)

Entro il limite di spesa di **2 miliardi e 160 milioni di euro** per il 2020 questa stessa **indennità di 600 euro** per il mese di **marzo** si riconosce ai **lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Inps** (relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali).

Indennità lavoratori stagionali turismo e stabilimenti termali (art. 29)

L'**indennità**, entro il limite di spesa di **103,8 milioni di euro**, viene riconosciuta anche ai **lavoratori dipendenti stagionali** del settore **turismo** e degli **stabilimenti termali** che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.

Indennità lavoratori del settore agricolo (art. 30)

Stessa **indennità** di 600 euro per il mese di marzo, entro il limite di spesa di **396 milioni di euro**, agli **operai agricoli** a tempo determinato che non siano titolari di pensione e abbiano effettuato almeno 50 giornate lavorative nel 2019.

Indennità lavoratori dello spettacolo (art. 38)

Per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni **lavoratori dello spettacolo**, con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore a 50 mila euro, è riconosciuta l'**indennità** di 600 euro, entro il limite di spesa di **48,6 milioni di euro**.

Incumulabilità tra indennità (art. 31)

Tutte queste indennità sopra indicate **non sono tra loro cumulabili, né lo sono con il reddito di cittadinanza**. Non spettano quindi a chi ne è titolare.

Proroga termine domande di disoccupazione agricola (art. 32)

Il **termine** per la presentazione delle **domande di disoccupazione agricola** è **prorogato** dal 31 marzo al **1° giugno 2020**.

Proroga termini per domande di NASpl e DIS-COLL (art. 33)

Il **termine** di decadenza per la **presentazione** delle domande di disoccupazione **NASpl** (Nuova assicurazione sociale per l'impiego) e **DIS-COLL** (Indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi) è **ampliato** da sessantotto a centoventotto giorni e di sessanta giorni per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità.

Proroga termini di decadenza previdenziale e assistenziale (art. 34)

Il **decorso dei termini di decadenza** relativi alle **prestazioni** previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'**Inps** e dall'**Inail** è sospeso di diritto. Sono sospesi anche i termini di prescrizione.

Terzo settore (art. 35)

Si prevede il **differimento di una serie di termini** in materia di adeguamento degli statuti e di approvazione dei bilanci degli enti del **Terzo settore**. In particolare, si rinvia al 31 ottobre 2020 il termine entro il quale le Onlus, le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale devono adeguare i propri statuti alle disposizioni contenute nel Codice del Terzo settore. Entro lo stesso termine del 31 ottobre 2020, le imprese sociali possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

Viste le misure poste in essere in questa fase e la conseguente difficoltà di convocare gli organi sociali, viene **rinvitato al 31 ottobre 2020 il termine** utile per l'**approvazione dei bilanci di esercizio** degli enti per i quali la scadenza del termine di approvazione ricade all'interno del periodo emergenziale. Nel corso dell'esame al Senato si è provveduto, tra le altre cose, a chiarire che organizzazioni e associazioni sono autorizzate a svolgere le attività correlate ai fondi cinque per mille per il 2017 entro il 31 ottobre 2020 e che alla stessa data sono prorogati anche i termini di rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali.

Personale volontario impegnato nella Protezione civile (art. 35-bis)

Si prevede che al **personale volontario** impegnato nelle **attività della Protezione civile** nell'emergenza dettata dal Covid-19 siano garantiti il mantenimento del posto di

lavoro pubblico o privato, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato e, a determinate condizioni, la copertura assicurativa.

Patronati (art. 36)

Prevista una serie di **deroghe** a favore degli **istituti di patronato** e di assistenza sociale, dalla possibilità di acquisire il mandato di patrocinio in via telematica a quella di predisporre una riduzione degli orari di apertura al pubblico o a quella di comunicare entro il 30 giugno 2020 sia il rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 sia i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo

Sospensione termini pagamento contributi per i lavoratori domestici (art. 37)

Vengono **sospesi** i **termini** relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di **lavoro domestico** e i termini prescrizionali riguardanti le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

Lavoro agile (art. 39)

Fino alla data del 30 aprile 2020, i **lavoratori dipendenti disabili gravi** o con un **familiare con disabilità grave** – o i **lavoratori immunodepressi** e i loro familiari, come stabilito dal Senato – hanno diritto a svolgere la prestazione di **lavoro agile**, a condizione che ciò sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è inoltre riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

Sospensione delle misure di condizionalità (art. 40)

Per la durata del periodo in cui sono in vigore le misure di contrasto della diffusione dell'epidemia da Coronavirus e **al fine di limitare gli spostamenti** delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono **sospesi gli obblighi** per la fruizione del **Reddito di cittadinanza**, per la **NASpl** o la **DIS-COLL**.

Con una modifica introdotta al Senato, si prevede che a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per due mesi, i Comuni e le Regioni possano impiegare le **risorse del Fondo povertà** destinate ai servizi e agli interventi, al momento non erogati, connessi al Reddito di cittadinanza, per i **bisogni assistenziali** di carattere sociale e socio-assistenziale collegati all'emergenza epidemiologica.

Comitati centrali e periferici dell'Inps (art. 41)

Stabilita la **sospensione dell'attività dei comitati centrali e periferici dell'Inps** e dei decreti di loro costituzione e ricostituzione.

Disposizioni in materia di prestazioni Inail (art. 42)

Vengono **sospesi fino al 1° giugno 2020 i termini di decadenza** relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'**Inail**. Tali termini riprenderanno a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro, le prestazioni Inail sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria.

Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari (art. 43)

Si prevede il trasferimento di **50 milioni di euro** da parte dell'**Inail** ad Invitalia, da erogare **alle imprese per l'acquisto di dispositivi** e di altri **strumenti di protezione individuale**.

Fondo per il reddito di ultima istanza (art. 44)

Per il **sostegno del reddito dei lavoratori dipendenti e autonomi** che in conseguenza dell'emergenza da COVID-19 hanno **cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro**, è istituito il "**Fondo per il reddito di ultima istanza**", entro il limite di spesa di **300 milioni di euro**.

Indennità per i lavoratori autonomi (art. 44-bis)

Prevista, per un massimo di tre mesi, la concessione di una **indennità mensile di 500 euro** a favore dei **lavoratori autonomi** che hanno dovuto sospendere la loro attività a seguito dell'emergenza sanitaria.

Addetti ai lavori per il ripristino del servizio elettrico (art. 45)

Per assicurare la continuità delle attività di **ripristino del servizio elettrico** sull'intero territorio nazionale, le **abilitazioni** già in possesso del relativo personale **conservano la loro validità fino al 30 aprile 2020**.

Sospensione dei licenziamenti (art. 46)

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è **precluso per 60 giorni** l'avvio delle procedure di **licenziamento collettivo**. Nello stesso periodo sono sospese le procedure pendenti al 23 febbraio 2020.

Durante questo stesso periodo di **60 giorni**, inoltre, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, **non potrà recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo**.

A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO

Fondo di garanzia Pmi per i primi Comuni colpiti dall'epidemia (art. 49-bis)

Fino al 2 marzo 2021 l'intervento del **Fondo di garanzia per le Pmi** – rifinanziato per questo di **50 milioni di euro per il 2020** – è concesso a titolo **gratuito** e con **priorità** sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per **singola impresa** di **2,5 milioni euro**, in favore delle piccole e medie imprese, comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni colpiti dall'epidemia (individuati nell'allegato 1 al Dpcm del 1° marzo 2020). Le percentuali di copertura della garanzia a titolo gratuito sono previste nella misura massima consentita dalla normativa ordinaria del Fondo (80 per cento in garanzia diretta e 90 per cento in riassicurazione).

Modifica alla disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori (art. 50)

È concessa la possibilità di corrispondere **agli azionisti e agli obbligazionisti** danneggiati dalle banche un **anticipo** pari al **40 per cento** dell'importo dell'indennizzo spettante a valere sul **Fondo indennizzo risparmiatori (FIR)**, deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio. Quindi chi ha già presentato la domanda potrà avere un anticipo del rimborso. Viene posticipato il termine di presentazione delle domande di rimborso dal 18 aprile 2020 al **18 giugno 2020**.

Contenimento dei costi garanzia confidi per le Pmi (art. 51)

Sono previste misure per il **contenimento dei costi per le Pmi** della **garanzia dei confidi**. Scopo della norma è **prevenire un innalzamento dei costi** delle commissioni applicate alle Pmi per le garanzie concesse dai confidi in conseguenza del nuovo assetto istituzionale preposto al loro controllo.

Aggiustamento per la volatilità (art. 52)

Si interviene garantire che le **assicurazioni** possano continuare a fornire **coperture a lungo termine ad un prezzo accessibile** concedendo loro una **maggiore flessibilità contabile** mediante l'**immediata entrata in vigore** del "**volatility adjustment**", sulla scorta della cosiddetta direttiva "**Solvibilità II**", così da ridurre la volatilità artificiale nei bilanci generata da variazioni di attivo e passivo non corrispondenti a variazioni nel profilo di rischio. In particolare, si prevede di **abbassare il riferimento da 100 punti base a 85 punti base**, allo scopo di facilitare l'attivazione della componente nazionale dell'aggiustamento rendendola più sensibile alle oscillazioni dello spread.

Estensione del Fondo solidarietà mutui "prima casa" a lavoratori autonomi e liberi professionisti (art. 54)

Con la chiusura delle attività commerciali e professionali in conseguenza dell'epidemia da Coronavirus è plausibile ritenere che molte "partite IVA" si possano trovare in difficoltà con il **pagamento delle rate del mutuo per l'acquisto della abitazione principale**. Al fine di offrire loro un sollievo immediato, **per un periodo di nove mesi** dall'entrata in vigore del decreto legge questi lavoratori autonomi e liberi professionisti vengono **ammessi**, a fronte di un **calo del fatturato superiore al 33 per cento** rispetto all'ultimo trimestre del 2019, ai benefici del **Fondo di solidarietà per mutui prima casa**, il quale consente ai titolari di un mutuo di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate, fino a diciotto mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare.

Da sottolineare che l'articolo 26 del decreto-legge n.9 del 2 marzo 2020, sempre in relazione all'emergenza Coronavirus, ha esteso l'**intervento del Fondo** anche alle **ipotesi di sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario** di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni. Allo stesso tempo, tenuto conto del gap temporale che strutturalmente presenta l'Isee nel registrare i cali di reddito si è ritenuto, nell'eccezionalità della situazione, di escluderlo dai requisiti per l'accesso al Fondo.

Finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici (art. 54-bis)

Viene **incrementato di 350 milioni di euro per il 2020** le disponibilità del **fondo** a carattere rotativo istituito presso il Mediocredito centrale e destinato alla concessione di **finanziamenti a tasso agevolato** alle **imprese esportatrici** a fronte di programmi di penetrazione commerciale in paesi diversi da quelli delle Comunità europee nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia.

Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa (art. 54-ter)

Prevista la **sospensione** di sei mesi delle **procedure esecutive** per il **pignoramento immobiliare** dell'abitazione principale del debitore.

Sospensione mutui operatori economici vittime di usura (art. 54-quater)

Disposta la **sospensione per il 2020** delle **rate** dei **mutui** erogati dal Fondo di solidarietà, e di tutti i procedimenti esecutivi relativi, per le **vittime dell'usura**.

Misure di sostegno finanziario alle imprese (art. 55)

La disposizione è volta a **incentivare la cessione di crediti deteriorati** che le **imprese** hanno accumulato negli ultimi anni, con l'obiettivo di **sostenerle sotto il profilo della liquidità** nel fronteggiare l'attuale contesto di incertezza economica. I crediti deteriorati oggetto dell'incentivo possono essere sia di natura commerciale sia di finanziamento. L'intervento consente alle imprese di **anticipare l'utilizzo come crediti d'imposta** di tali importi, di cui altrimenti avrebbero usufruito in anni successivi, determinando nell'immediato una **riduzione del carico fiscale**. La disposizione introduce la possibilità di trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate (*Deferred tax assets*, Dta) riferite a determinati componenti, per un ammontare proporzionale al valore dei crediti deteriorati che vengono ceduti a terzi. Ciò consente di ridurre il fabbisogno di liquidità connesso con il versamento di imposte e contributi, **aumentando così la disponibilità di cassa** in un periodo di crisi economica e finanziaria connessa con l'emergenza sanitaria, rispettando la coerenza complessiva del sistema fiscale posto che a fronte di tale anticipazione viene meno il meccanismo ordinario di riporto in avanti dei componenti oggetto di trasformazione.

Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese (art. 56)

Si prevede una **moratoria straordinaria** volta ad **aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese** che ne possono beneficiare, facendone richiesta alla banca o altro intermediario finanziario creditore che alla data di entrata in vigore del decreto avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari. La finalità è quella di **evitare che un calo della domanda molto forte**, anche se verosimilmente limitato nel tempo, **abbia effetti permanenti** sull'attività di un numero elevato di imprese e sia amplificato da meccanismi finanziari.

Supporto alla liquidità delle imprese mediante meccanismi di garanzia (art. 57)

Si consente alle **banche**, con il **supporto di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (Cdp)**, di **erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese** che hanno sofferto una **riduzione del fatturato**. In particolare, si stabilisce che le esposizioni assunte dalla Cdp in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito in questi casi possono essere assistite dalla **garanzia dello Stato** fino ad un massimo dell'80 per cento dell'esposizione assunta. A tale scopo è istituito un fondo con una dotazione iniziale di **500 milioni di euro** per il 2020.

Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81 (art. 58)

Prevista la **sospensione dei rimborsi** delle rate in scadenza nel 2020 dei **finanziamenti agevolati** del **fondo** gestito da Simest SpA e diretto al **sostegno dell'internazionalizzazione** delle imprese esportatrici. Prevedendo la mera traslazione dei piani di ammortamento, la norma comporta un **riscadenzamento di rientri** nel fondo 394/81 pari a **37 milioni di euro** per il 2020.

Supporto dell'acquisto da parte delle Regioni di beni necessari a fronteggiare l'emergenza (art. 59)

Si autorizza Sace Spa a rilasciare **garanzie e coperture assicurative**, a condizioni di mercato e beneficianti della garanzia dello Stato, **a favore di fornitori esteri** per la **vendita alle Regioni di beni** inerenti la **gestione dell'emergenza sanitaria** per il Covid-19.

A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE

Rimessione in termini per i versamenti e sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (artt. 60, 61 e 62).

Per i **settori più colpiti** è prevista la **sospensione dei versamenti** delle **ritenute**, dei **contributi previdenziali e assistenziali** e dei **premi per l'assicurazione obbligatoria** per i mesi di **marzo e aprile**, insieme al **versamento Iva di marzo**. La disposizione precisa il perimetro dei versamenti coinvolti nell'applicazione della sospensione, estende la sospensione prevista per il settore turistico-alberghiero a soggetti operanti in altri settori, prevede la sospensione anche dei termini di versamento dell'imposta sul valore aggiunto. Stabilisce, inoltre, che i versamenti

sospesi sono effettuati in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione a decorrere dal mese di maggio 2020, fatte salve le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che possono effettuare tali versamenti entro il 30 giugno 2020 (art. 61).

È inoltre prevista la **sospensione dei versamenti in autoliquidazione**, che scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, di **ritenute e trattenute** relative all'**addizionale regionale e comunale, Iva e contributi previdenziali e assistenziali**. Destinatari sono i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nell'anno d'imposta precedente. La sospensione dell'Iva opera a prescindere dal volume d'affari per i soggetti con domicilio o sede nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza (art. 62, co 2, 3 e 5).

Per i soggetti dei **Comuni della zona rossa** individuati nell'allegato 1 al **Dpcm del 1° marzo 2020** (dieci comuni della Lombardia e uno del Veneto) è previsto il **differimento** al 31 maggio 2020 dei termini per effettuare i **versamenti** sospesi delle **imposte** e gli **adempimenti tributari**. I sostituti d'imposta non operano le ritenute sui redditi (art. 62, co. 4).

La **ripresa dei versamenti** è prevista per tutte le fattispecie sopra elencate, senza applicazione di sanzioni e interessi, in **un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020** o **mediante rateizzazione** fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Per gli **operatori economici ai quali non si applicano le citate sospensioni**, il termine per i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 16 marzo viene **posticipato al 20 marzo** (art. 60).

Con riferimento agli adempimenti e obblighi dichiarativi, sono **sospesi per tutti i contribuenti** tutti gli **adempimenti tributari diversi dai versamenti** e dalla effettuazione di **ritenute e trattenute addizionali regionali e comunali**, con scadenza nel periodo tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, ad eccezione di quelli riferiti alla dichiarazione precompilata 2020. Tali adempimenti potranno essere effettuati, senza sanzioni, **entro il 30 giugno 2020** (art. 62, co. 1 e 6).

È inoltre previsto il **non assoggettamento a ritenuta d'acconto dei redditi di lavoro autonomo percepiti** nel periodo compreso **tra il 17 e il 31 marzo 2020** da professionisti senza dipendenti o assimilati nel mese precedente, con ricavi o compensi **non superiori a euro 400 mila euro nel periodo di imposta precedente**.

Termini della dichiarazione dei redditi precompilata 2020 (art. 61-bis)

Anticipata dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2020 l'efficacia delle disposizioni riguardanti i **termini delle dichiarazioni dei redditi**, con l'eccezione delle norme che impongono all'Agenzia delle entrate di rendere disponibili agli interessati i dati delle certificazioni pervenute esclusivamente nell'area autenticata del proprio sito Internet,

per le quali viene mantenuta l'efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021. Differito al **5 maggio 2020** il termine entro cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la **dichiarazione dei redditi precompilata**.

Termini adempimenti tecnici e amministrativi per impianti a fune, ascensori e scale mobili (art. 62-bis)

Vengono **prorogati** di dodici mesi i **termini** relativi allo svolgimento nel 2020 delle attività previste relativamente agli **impianti a fune** previste da una serie di decreti di regolamentazione tecnica, qualora non sia possibile procedere alle verifiche e al rilascio delle autorizzazioni di competenza dell'Autorità di sorveglianza entro i termini previsti, ferma restando la certificazione da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico.

Premio ai lavoratori dipendenti (art. 63)

Sono previsti premi ai **lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40 mila euro** che nel mese di marzo svolgono la propria **prestazione sul luogo di lavoro** (non in *smart working*) riconoscendo loro un **premio di 100 euro**, non tassabile in proporzione ai giorni lavorati che viene riconosciuto in via automatica a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile.

Credito d'imposta per spese di sanificazione ambienti di lavoro (art. 64)

Allo scopo di incentivare la **sanificazione degli ambienti di lavoro**, quale misura di contenimento del contagio, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un **credito d'imposta**, nella misura del **50 per cento delle spese** di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate, fino a un massimo di **20 mila euro per ciascun beneficiario**, nel limite complessivo massimo di **50 milioni di euro per il 2020**.

Credito d'imposta per botteghe e negozi (art. 65)

Ai soggetti **esercenti attività d'impresa** è riconosciuto un **credito d'imposta**, da utilizzare esclusivamente in compensazione, nella misura del **60 per cento** dell'ammontare del **canone di locazione**, relativo al mese di **marzo 2020**, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, vale a dire **botteghe e negozi**. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto per il calcolo della deducibilità degli interessi e dei componenti negativi del reddito.

Disagio abitativo (art. 65, co.2-ter e 2-quater)

Prevista per il 2020 una procedura d'urgenza, per il riparto di risorse, pari complessivamente a **69,5 milioni di euro**, a favore delle Regioni, del Fondo nazionale per il **sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione** e del Fondo **inquilini morosi incolpevoli**.

Erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica (artt. 66 e 99)

Per le **erogazioni liberali in denaro e in natura**, effettuate nel 2020 da **persone fisiche ed enti non commerciali** per finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, spetta una **detrazione d'imposta** pari al **30 per cento**, per un **importo non superiore a 30 mila euro**.

Per i **soggetti titolari di reddito d'impresa** le **erogazioni in denaro** sono **deducibili** dal reddito d'impresa e i beni ceduti gratuitamente, le erogazioni in natura, non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Ai fini Irap le erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.

Se questo è ciò che prevede l'articolo 66, l'articolo 99 invece autorizza la **Protezione civile**, in ragione della straordinarietà dell'evento, ad aprire **appositi conti correnti** destinati a raccogliere in via esclusiva le donazioni liberali di somme finalizzate alla risoluzione dell'emergenza COVID-19, a cui si applica il regime di impignorabilità. La norma consente, fino al 31 luglio 2020, una **deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici** per l'acquisizione di **forniture e servizi**, da parte delle **strutture del Servizio sanitario nazionale**, consentendo la possibilità di utilizzare la procedura dell'**affidamento diretto**, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per l'acquisizione del materiale destinato al personale medico e alle strutture coinvolte nella lotta al fenomeno epidemiologico, rispettando naturalmente la volontà degli autori delle donazioni. Vi è inoltre l'obbligo di rendicontazione da parte dell'amministrazione che ha impiegato tali somme.

Sospensione termini relativi all'attività degli enti impositori (art. 67)

Riguardo l'**amministrazione finanziaria**, fino al **31 maggio 2020** sono **sospesi i termini** relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, interpello, adempimento collaborativo, procedure di collaborazione e cooperazione rafforzata, accordi preventivi, patent box, accessi ad Anagrafe Tributaria e altri accessi. Durante la sospensione, le istanze di interpello e di consulenza giuridica sono presentate esclusivamente per via telematica.

Il comma 4 prevede, con riferimento all'attività degli uffici degli **enti impositori**, l'applicazione dell'art. 12 del decreto legislativo n.159 del 24 settembre 2015, che stabilisce tra l'altro l'**estensione di due anni** dei **termini di prescrizione e decadenza**.

Sospensione termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (art. 68)

Con riferimento alle **entrate tributarie e non tributarie**, sono **sospesi i termini dei versamenti**, scadenti nel **periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020**, derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito Inps, accertamenti dogane, ingiunzioni e accertamenti esecutivi degli enti locali (per i soggetti negli 11 Comuni della prima “zona rossa” la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020). I pagamenti scadenti nel periodo di sospensione dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo (30 giugno 2020).

Fino al **31 maggio 2020** sono **sospese le attività di notifica** di nuovi atti e delle azioni di riscossione per il recupero, anche coattivo, delle **cartelle** e degli **avvisi** i cui termini di pagamento sono scaduti prima dell'inizio del periodo sospensivo. Si prevede l'applicazione dell'art. 12 del decreto legislativo n.159 del 24 settembre 2015, che come detto stabilisce l'estensione di due anni dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività dell'agente di riscossione. Sono inoltre **differiti al 31 maggio 2020** il versamento della rata del 28 febbraio 2020 della cosiddetta “**rottamazione-ter**” e quello della rata in scadenza il 31 marzo 2020 del cosiddetto “**saldo e stralcio**”.

Con una modifica introdotta al Senato si dispone che nei confronti delle persone fisiche che al 21 febbraio 2020 avevano la residenza o la sede operativa nel territorio dei Comuni della “**zona rossa**” di cui al Dpcm del 1° marzo 2020 e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che alla stessa data avevano in quei Comuni la sede legale o la sede operativa, la **sospensione dei termini** decorre **dal 21 febbraio 2020**.

Proroga versamenti nel settore dei giochi (art. 69)

Prevista la **sospensione dei termini di versamento** del **prelievo erariale unico (Preu)** e la correlata facoltà di **rateizzazione delle somme dovute**, al fine di consentire all'intera **filiera del gioco** e ai **concessionari di Stato** di far fronte all'emergenza di tipo finanziario prodottasi a seguito della chiusura, prima su una parte e poi sull'intero territorio nazionale, delle sale giochi, delle sale con apparecchi, dei bar e di altri esercizi pubblici, rendendo pertanto impossibile o difficile la raccolta di gioco pubblico, per evitare altresì importanti ricadute anche sui livelli occupazionali.

Per i periodi di sospensione dell'attività **non sono** inoltre **dovuti i canoni concessori** previsti per la proroga delle concessioni del gioco del **Bingo**. Sono **prorogati di sei mesi** la **scadenza dei termini** previsti per l'indizione delle gare delle scommesse e del Bingo, della gara per gli apparecchi da intrattenimento e dell'entrata in vigore del Registro unico degli operatori del gioco pubblico.

Per gli stessi motivi, la norma **proroga** anche l'**entrata a regime** degli **apparecchi con controllo da remoto**, tenuto conto del rallentamento o del blocco anche delle attività necessarie alla produzione dei nuovi apparecchi e alla loro certificazione.

Menzione per la rinuncia alle sospensioni (art. 71)

Previste forme di **menzione** per i **contribuenti che non intenderanno avvalersi** di una o più tra le **sospensioni di versamenti** previste dal decreto.

Donazioni antispreco per il rilancio della solidarietà sociale (art. 71-bis)

Vengono estese alcune **agevolazioni fiscali**, ai fini Iva e delle imposte dirette, a determinate cessioni gratuite di **prodotti non più commercializzati** o non idonei alla commercializzazione. Viene inoltre prevista la possibilità, per il donatore e per l'ente donatario di incaricare, per loro conto e ferme restando le rispettive responsabilità, un soggetto terzo per gli adempimenti di taluni obblighi, rispettivamente, di comunicazione e di dichiarazione dei beni a cessione gratuita agevolati fiscalmente.

ULTERIORI DISPOSIZIONI RIGUARDANTI DIVERSI SETTORI

Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese e assistenza ai connazionali all'estero in difficoltà (art. 72)

Viene istituito, per il 2020, un nuovo **Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri**, con una dotazione finanziaria iniziale di **150 milioni di euro**, finalizzato all'adozione di misure di comunicazione, di potenziamento delle attività di promozione del *Made in Italy* nonché per il cofinanziamento di iniziative di promozione dei mercati esteri realizzate da altre pubbliche amministrazioni mediante apposite convenzioni.

Per contenere gli effetti negativi della diffusione del Covid-19 sulla internazionalizzazione del sistema Paese si dispone la possibilità di aggiudicazione dei **contratti di forniture, lavori e servizi** tramite la **procedura negoziata** senza previa pubblicazione del bando di gara.

Introdotta, al Senato, misure per il potenziamento dell'**assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà**. In particolare si stanziavano, per il 2020, 1 milione per le misure a tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei cittadini in condizioni di emergenza e 4 milioni per l'assistenza a coloro che, sempre all'estero, si trovano in una situazione di indigenza o di necessità.

Sospensione dei pagamenti delle utenze (art. 72-bis)

Viene demandato all'Arera (l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) il compito di prevedere, per i Comuni maggiormente colpiti dall'epidemia, la

sospensione temporanea, **fino al 30 aprile 2020**, dei termini di **pagamento** delle fatture e degli avvisi di pagamento, emessi o da emettere, delle **forniture** di energia elettrica, gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, acqua e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

Misure a favore delle imprese beneficiarie di mutui agevolati (art. 72-ter)

I soggetti beneficiari di **mutui agevolati** concessi da Invitalia a favore di **imprese** ubicate nei territori dei primi **Comuni maggiormente colpiti** dall'epidemia possono beneficiare della **sospensione di dodici mesi** del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento.

Tavolo di crisi per il turismo (art. 72-quater)

Per monitorare gli effetti dell'emergenza Covid-19 sul **settore turistico** e valutare le opportune iniziative da prendere, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un **Tavolo di confronto** con la partecipazione dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, degli enti locali e delle associazioni di categoria.

Incremento della dotazione dei Contratti di sviluppo (art. 80)

Si prevede, per il 2020, l'**incremento** degli **stanziamenti** dei **Contratti di sviluppo** per la realizzazione di programmi strategici e innovativi di rilevante dimensione per il **rafforzamento della struttura produttiva** del Paese.

Aumento anticipazioni Fsc - Fondo sviluppo e coesione (art. 97)

È concessa la possibilità di **umentare la quota in anticipazione** del **Fondo sviluppo e coesione (Fsc)** dall'attuale 10 per cento al **20 per cento** sulle risorse assegnate ai singoli interventi nell'ambito dei Piani operativi delle Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo sviluppo, qualora essi siano già dotati di progetto esecutivo approvato nel caso di interventi infrastrutturali o di provvedimento di attribuzione del finanziamento nel caso di interventi a favore delle imprese.

A sostegno del settore agricolo e della pesca (artt. 78 e 105)

Aumenta **dal 50 per cento al 70 per cento** la percentuale relativa all'importo dei **pagamenti diretti PAC** per i quali può essere richiesto l'anticipo da parte degli imprenditori agricoli.

Si istituisce un **fondo** dotato di **100 milioni di euro** per il 2020, destinati a coprire le spese per gli interessi passivi sui finanziamenti bancari e per sostenere l'arresto temporaneo delle **attività di pesca**.

Si incrementa di **50 milioni di euro** per il 2020 la dotazione del Fondo distribuzione **derrate alimentari agli indigenti** per assicurare la distribuzione di derrate alimentari.

Con modifiche introdotte al Senato si disciplina inoltre la concessione di **mutui a tasso zero**, della durata non superiore a quindici anni, finalizzati all'estinzione dei debiti bancari in essere al 31 gennaio 2020, in capo alle **imprese agricole** ubicate nei Comuni della cosiddetta "**zona rossa**".

In base a quanto dispone l'art. 105, si estende dal quarto al **sesto grado di parentela o affinità** il limite entro il quale, con riguardo alle **attività agricole**, le prestazioni svolte da parenti e affini in modo occasionale o ricorrente di breve periodo non integrano il rapporto di lavoro autonomo o subordinato.

Misure urgenti per il trasporto aereo (art. 79)

Alle **imprese** titolari di licenza di **trasporto aereo di passeggeri** rilasciata dall'Enac che, alla data di emanazione del presente decreto, esercitano oneri di servizio pubblico, sono riconosciute **misure a compensazione dei danni subiti** come conseguenza dell'emergenza in corso, al fine di consentirne la prosecuzione dell'attività.

Inoltre, in considerazione della situazione di **Alitalia** e di Alitalia Cityliner Spa, entrambe in amministrazione straordinaria, viene **autorizzata la costituzione di una nuova società**, interamente **controllata dal MEF** ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta, che sarà disciplinata tramite decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Sono definiti i compiti del Commissario straordinario delle suddette società, la possibilità per il MEF di partecipare al capitale sociale o rafforzare la dotazione patrimoniale della nuova società anche in più fasi e per successivi aumenti di capitale, si definiscono le norme di riferimento per l'eventuale trasferimento del personale.

Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo (art. 94)

A favore del settore del **trasporto aereo**, duramente colpito dalla emergenza, si interviene anche per il **sostegno del reddito** e dell'**occupazione** del personale. In particolare, si prevede un **incremento di 200 milioni di euro** della dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale per il 2020, stabilendo che possa essere autorizzato sino a un massimo di dieci mesi complessivi il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l'azienda operante abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale.

Disposizioni in materia di trasporto marittimo di merci e di persone e di circolazione di veicoli (art. 92)

Questo articolo contiene disposizioni volte a sostenere il settore marittimo attraverso la **non applicazione** della **tassa d'ancoraggio** fino al 30 aprile 2020 e la **sospensione dei canoni** relativi alle **operazioni portuali**, dei corrispettivi per la fornitura di lavoro temporaneo nei porti e dei canoni di concessione di aree e banchine portuali fino al 31 luglio 2020.

Per mitigare gli effetti economici derivanti dall'emergenza e assicurare un'adeguata liquidità agli operatori economici, si prevede l'automatico **differimento di trenta giorni** di tutti i **pagamenti dei diritti doganali** in scadenza tra il 17 marzo e il 31 aprile 2020, effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del testo unico di cui al Dpr n.43 del 23 gennaio 1973.

Nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta la **sospensione dei canoni demaniali** anche per le concessioni di aree del demanio marittimo rilasciate dalle Autorità portuali e dalle Autorità di sistema portuale.

Con riferimento ai **veicoli a motore** si prevede l'**autorizzazione alla circolazione** fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre, entro il 31 luglio 2020, ad **accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione** e omologazione ai sensi dell'articolo 75 del Codice della strada o **a visita e prova in considerazione di modifiche delle caratteristiche costruttive** dei veicoli in circolazione ai sensi dell'articolo 78 dello stesso Codice. La medesima autorizzazione alla circolazione si applica ai **veicoli che**, nelle medesime scadenze temporali, **debbono essere sottoposti a revisione** ai sensi dell'articolo 80 del Codice della Strada.

Nel corso dell'esame al Senato sono state introdotte disposizioni volte a tutelare le società che svolgono **servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico**, per contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus.

Autoservizi pubblici non di linea (art. 93)

Per il contrasto della diffusione dell'epidemia, viene riconosciuto un **contributo** a favore dei soggetti che svolgono **autoservizi di trasporto pubblico non di linea** che dotano i veicoli di **paratie divisorie**, per separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione. Per tale motivo si costituisce un fondo ad hoc presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con dotazione di **2 milioni di euro** per il 2020. Il contributo è riconosciuto in maniera non superiore al 50 per cento del costo di ciascun dispositivo installato.

Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale (art. 108)

Previste **modalità di recapito** degli invii a firma e dei pacchi del **servizio postale evitando contatti interpersonali** ravvicinati con contestuale consegna a mano e scambio di documenti per la firma. L'operatore postale può consentire al destinatario di effettuare il ritiro digitale dell'atto non recapitato assicurando l'identificazione del consegnatario e il rilascio da parte di quest'ultimo di un documento informatico recante una firma equipollente a quella autografa.

Per quanto riguarda lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta degli **atti giudiziari**, gli operatori postali procedono alla consegna con la **procedura ordinaria** di firma o avviso di arrivo. La compiuta giacenza presso gli uffici postali inizia a decorrere dal 30 aprile 2020 e i **termini sostanziali di decadenza e prescrizione** di cui alle raccomandate con ricevuta di ritorno inviate nel periodo di emergenza sono **sospesi**.

In via del tutto eccezionale e transitoria, poi, il **pagamento** della somma inerente **sanzioni al codice della strada** sia in via **ridotta del 30 per cento** se il pagamento è effettuato **entro trenta giorni** dalla contestazione o notificazione della violazione, **anziché entro i cinque giorni** ordinariamente previsti.

Rinvio scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti (art. 113)

Per rispondere alle difficoltà delle associazioni di categoria e delle aziende di consulenza che operano nel **settore dei rifiuti** che non possono effettuare sopralluoghi presso i clienti dichiaranti per acquisire le informazioni da elaborare, si prevede il **rinvio al 30 giugno** di **adempimenti** come la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale, la comunicazione da parte dei produttori alle Camere di commercio dei dati relativi alle pile e agli accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, la comunicazione da parte dei titolari degli impianti di trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in merito alle quantità trattate, il versamento del diritto annuale di iscrizione da parte delle imprese e degli enti iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali.

Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale (art. 113-bis)

Si consente di **derogare** alle **quantità** e ai **limiti temporali massimi** – dall'attuale anno si passa a diciotto mesi – previsti dal Codice dell'ambiente per l'effettuazione del **deposito temporaneo di rifiuti**.

Misure per i fornitori reti e servizi di comunicazioni elettroniche (art. 82)

La norma è volta a stimolare, da parte delle **imprese** che svolgono attività di fornitura di **reti e servizi di comunicazioni elettroniche**, interventi di **potenziamento delle infrastrutture** e ad assicurare la **fornitura di servizi** di comunicazioni elettroniche in grado di supportare la crescita dei consumi e la gestione dei picchi di traffico (*smart working, e-learning, informazione, comunicazione, intrattenimento, acquisti online*).

In particolare tali imprese sono chiamate ad adottare tutte le misure necessarie per potenziare e garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza, a dare **precedenza** alle richieste provenienti dalle strutture e dai **settori ritenuti prioritari** dall'unità di emergenza della Presidenza del Consiglio o dalle unità di crisi regionali, ad assicurare interventi di potenziamento e manutenzione della rete nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei protocolli di sicurezza anti-contagio.

Disposizioni su ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici (art. 91)

Si interviene sulla disciplina dei **ritardi** o degli **inadempimenti contrattuali** derivanti dall'attuazione delle **misure di contenimento** e di **anticipazione del prezzo** in materia di **contratti pubblici** introdotta dall'art. 3 del decreto-legge n. 6 del 2020. Il rispetto delle misure di contenimento può escludere, nei singoli casi, la responsabilità del debitore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1218 del Codice civile, nonché l'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. Si assicura immediata liquidità alle imprese anche nel caso di consegna anticipata per velocizzare l'inizio della prestazione appaltata, chiarendo che l'anticipazione del prezzo è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 co. 8 del Codice dei contratti pubblici.

Svolgimento delle assemblee di società (art. 106)

Si introducono disposizioni dirette a consentire alle **società** di convocare l'**assemblea ordinaria** entro un **termine più ampio** rispetto a quello ordinario stabilito dal Codice civile, nonché a facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio. In particolare, è consentito a tutte le società di convocare l'assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni, anziché 120 giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Per le assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero fino alla data in cui è in vigore lo stato di emergenza sanitaria è previsto, con riguardo alle società per azioni e altre società di capitali, l'espressione del **voto in via elettronica o per corrispondenza** e l'intervento in assemblea mediante **mezzi di telecomunicazione** anche **in deroga** alle disposizioni statutarie. Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Per le **società con azioni quotate**, le **banche popolari**, le **banche di credito cooperativo**, le **società cooperative** e le **mutue assicuratrici** è possibile ricorrere all'istituto del **rappresentante designato** per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, anche ove lo statuto disponga diversamente. È possibile altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante, al quale possono essere conferite deleghe.

Differimento di termini amministrativo-contabili (art. 107)

Vengono **prorogati** i **termini** relativi ad alcuni **adempimenti contabili** degli enti ed organismi pubblici e degli enti territoriali, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria e della necessità di alleggerire i carichi amministrativi di tali enti.

Scaglionamento avvisi di pagamento e norme sulle entrate locali (art. 107-bis)

Si consente alle Regioni e agli enti locali di calcolare il **Fondo crediti di dubbia esigibilità** considerando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

Utilizzo degli avanzi per spese correnti d'urgenza (art. 109)

Per l'esercizio finanziario 2020 è concessa a Regioni ed Enti locali la possibilità di utilizzare la quota libera dell'**avanzo di amministrazione** per **spese correnti** connesse all'emergenza Covid-19. Gli Enti locali possono destinare alla medesima finalità anche i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

Rinvio questionari Sose Province e Città metropolitane (art. 110)

Il **termine** entro cui le Province e le Città metropolitane sono tenute a restituire il **questionario** predisposto dalla **Società soluzioni per il sistema economico-Sose Spa** è fissato in **centottanta giorni**, e non più in sessanta giorni.

Sospensione quota capitale mutui Regioni a statuto ordinario (art. 111)

Con riferimento all'esercizio 2020 viene **sospeso il pagamento** delle **quote capitale dei prestiti** concessi alle **Regioni a statuto ordinario** dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Cassa depositi e prestiti SpA – ad eccezione di quelli di cui al

decreto 35/2013 – al fine di utilizzare il **risparmio** per finanziare le spese destinate al **rilancio dell'economia** e al **sostegno dei settori economici colpiti** dall'epidemia da COVID-19. Si consente, inoltre, di cedere spazi di spesa alle Regioni maggiormente colpite dall'epidemia secondo il meccanismo del patto orizzontale.

Sospensione quota capitale mutui Enti locali (art. 112)

Si **sospende**, sempre con riferimento all'esercizio 2020, il **pagamento** delle **quote capitale dei prestiti** concessi agli **Enti locali** dalla Cassa depositi e prestiti SpA, limitatamente a quelli della cosiddetta gestione MEF, al fine di utilizzare il risparmio per finanziare spese per interventi utili a far fronte all'emergenza in corso.

Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli Comuni (art. 125)

Prevista la **proroga** dei **termini** entro cui il Ministero dello Sviluppo economico ripartisce le disponibilità finanziarie per interventi di **efficientamento energetico** e **sviluppo territoriale sostenibile** tra i **Comuni** con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori. Si proroga il termine entro cui l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo.

Proroga dei termini in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico (art. 125-bis)

Sono **prorogati** alcuni **termini** in materia di **concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico**.

Organi collegiali: possibilità di riunirsi in videoconferenza (art. 73)

Fino alla data di cessazione dell'emergenza, i **consigli dei Comuni**, delle **Province**, delle **Città metropolitane** e delle **giunte comunali** possono **riunirsi in video conferenza**. Tale modalità è subordinata all'individuazione di sistemi che permettano di identificare con certezza i partecipanti, che consentano di garantire la regolarità delle sedute, lo svolgimento delle funzioni e la pubblicità delle sedute, ove prevista. Disposizioni analoghe si applicano a gli Organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati a livello territoriale, agli enti ed organismi del sistema camerale, alle associazioni private anche non riconosciute e alle fondazioni.

Stante l'impossibilità di convocare i sindaci in Assemblea, sempre fino alla data di cessazione dell'emergenza, è **sospesa l'applicazione** delle **norme** della cosiddetta **Legge Delrio** (L. 56/2014) che prevedono: l'approvazione dello statuto della Città

metropolitana da parte della conferenza metropolitana e la convocazione da parte del presidente della Provincia del consiglio provinciale e dell'assemblea dei sindaci.

Profilassi personale Forze di polizia, Forze armate e Vigili del fuoco (art. 73-bis)

Si dispone che siano i competenti servizi sanitari a stabilire le misure precauzionali di **profilassi a tutela della salute** degli appartenenti alle **Forze dell'ordine**, alle **Forze armate** ed al **Corpo nazionale dei Vigili del fuoco**, secondo procedure uniformi stabilite con apposite linee guida.

Forze di polizia, Forze armate, Vigili del fuoco, carriera prefettizia, personale civile interno e assunzione dirigenti statali (art. 74)

Per quanto riguarda le **Forze di Polizia** e le **Forze armate**, ai fini dello svolgimento dei maggiori compiti legati all'emergenza sono stanziati circa **60 milioni di euro** per il 2020, di cui circa 34 milioni per il **lavoro straordinario** e 25 milioni per **altri oneri** connessi all'impiego del personale.

Per il **rischio contagio** di Forze di polizia, Forze armate, Corpo delle capitanerie di porto e Guardia Costiera sono stanziati quasi **24 milioni di euro** per il 2020, di cui circa 19,5 milioni per la **sanificazione** degli ambienti di lavoro e le dotazioni di **dispositivi di protezione personale**, 4 milioni per l'acquisto di **equipaggiamento operativo** e 144 mila euro per gli **straordinari** del personale del corpo delle **capitanerie di porto** e della **guardia costiera**.

Per quanto riguarda i **Vigili del Fuoco**, sono stanziati circa **6 milioni di euro** per il 2020, per coprire le spese legate al **lavoro straordinario**, al **richiamo in servizio** di personale volontario, all'acquisto di **attrezzature** per i nuclei di contrasto del rischio biologico, di protezioni individuali e collettive e di prodotti per lo *smart working*.

Circa le **Prefetture**, per il maggior lavoro previsto sono stanziati per ulteriori 90 giorni – rispetto al termine del 2 aprile già previsto – più di **6 milioni di euro**, di cui circa 3 milioni per il **lavoro straordinario**, circa 1 milione 800 mila euro per l'invio di personale in **missione**, circa 800 mila euro per **spese sanitarie**, pulizie e acquisto di **dispositivi di protezione individuale** e 1 milione di euro per l'acquisto di prodotti per lo *smart working* (1 milione di euro).

Circa **2 milioni di euro** per il 2020 sono stanziati per il **pagamento del lavoro straordinario** del **Personale civile dell'amministrazione dell'interno**

Viene ridotta da due a un anno la durata del corso di formazione di **accesso** alla qualifica iniziale della **carriera prefettizia** attualmente in svolgimento.

Per quanto riguarda **Polizia penitenziaria, dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, direttori degli istituti penali per i minorenni**, sono stanziati **più di 6**

milioni di euro per il lavoro straordinario, per quello fuori sede e per la **sanificazione** dei locali nella disponibilità del personale e della **popolazione detenuta**.

Per poter procedere alla **immediata assunzione di dirigenti statali**, si dettano alcune disposizioni sulle modalità di conclusione del **VII corso-concorso** per il reclutamento di dirigenti, bandito dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione, e sulla conseguente assegnazione degli allievi alle amministrazioni. Per quanto riguarda la sospensione dei concorsi e la perdurante necessità di ricambio generazionale nella PA, si demanda ad un regolamento da adottare entro il 31 luglio 2020 l'**aggiornamento**, in via sperimentale, della **disciplina** in materia di **reclutamento e accesso** agli impieghi nelle **pubbliche amministrazioni**.

Personale presso il Dipartimento della Protezione civile (art. 74-bis)

Si dispone un **incremento** della **dotazione organica** del ruolo speciale tecnico-amministrativo del Dipartimento della **Protezione civile**. Il trattamento economico fondamentale del personale posto in posizione di comando o fuori ruolo presso il Dipartimento rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza. Si autorizza inoltre il mantenimento o rinnovo fino al 31 dicembre 2021 degli incarichi dirigenziali conferiti dal Dipartimento stesso.

Potenziamento dell'operazione "Strade sicure" (art. 74-ter)

Disposta l'integrazione di 253 unità, per novanta giorni a partire dal 17 marzo 2020, del contingente di personale delle **Forze armate** che, congiuntamente alle Forze di polizia, opera nell'ambito del dispositivo "**Strade sicure**".

Semplificazioni acquisti per la diffusione dello *smart working* e de servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese (art. 75)

Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Consob e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatta salva la normativa antimafia e delle misure di prevenzione, **possono, sino al 31 dicembre 2020, acquistare beni e servizi informatici**, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (*software as a service*), nonché servizi di connettività, **mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara**. Il contratto può essere stipulato previa acquisizione di una **autocertificazione dell'operatore economico aggiudicatario** attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l'assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico di Anac, nonché **previa verifica** del rispetto della **normativa antimafia** e

delle misure di prevenzione. Le amministrazioni pubbliche procedono con le **risorse disponibili a legislazione vigente**.

Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio (art. 76)

Fino al 31 dicembre 2020, al fine di implementare **soluzioni di innovazione tecnologica e di digitalizzazione della pubblica amministrazione**, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, si avvale di un **contingente di esperti**, in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica.

Piattaforme per la didattica a distanza (art. 120)

Per il 2020 il **Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale** è **incrementato di 85 milioni di euro**, destinati a consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi – o di potenziare – degli **strumenti digitali** utili per l'apprendimento a distanza, di mettere **a disposizione** degli **studenti meno abbienti** in comodato d'uso **dispositivi digitali individuali** per la fruizione delle piattaforme, di **formare il personale** scolastico sulle metodologie e le tecniche per la **didattica a distanza**.

Limitatamente all'anno scolastico 2019/20, al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, è inoltre previsto l'**avvio di contratti** sino al termine delle attività didattiche, con **assistenti tecnici**, nel limite complessivo di 1.000 unità.

Valutazione degli apprendimenti (art. 87, co.3-ter)

Per l'anno scolastico 2019-2020 vengono attribuiti alla **valutazione** periodica e finale degli **apprendimenti** oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o **a distanza** gli stessi effetti di quella normalmente prevista dal d.lgs. 62/2017, per le scuole del primo ciclo, e dal D.P.R. 122/2009, per la scuola secondaria di secondo grado.

Continuità occupazionale per i supplenti (art. 121)

Garantite alle scuole statali le risorse finanziarie per i contratti di **supplenza breve e saltuaria**, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività in relazione all'emergenza sanitaria. Le suddette scuole stipulano contratti a tempo determinato con il **personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA)** e **docente** provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, allo scopo di potenziare la **didattica a distanza**.

Presa di servizio di collaboratori scolastici nei territori colpiti dall'emergenza (art. 121-bis)

Si consente ai **collaboratori scolastici** che avrebbero dovuto prendere servizio il 1° marzo 2020 nelle scuole chiuse a causa dell'emergenza sanitaria di sottoscrivere il contratto di lavoro e di **prendere servizio**, provvisoriamente, presso gli ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali, sempre a far data dal 1° marzo 2020, in attesa di essere assegnati presso la sede di destinazione.

Conservazione della validità dell'anno scolastico 2019-2020 (art. 121-ter)

Si conferma la **validità dell'anno scolastico 2019-2020** per le scuole che non possono effettuare 200 giorni di lezione a causa delle misure di contenimento del Covid-19. Si prevede inoltre una **riduzione** proporzionale dei **termini** per la validità dei **periodi di formazione e di prova** e per il riconoscimento dell'**anzianità di servizio** del personale delle scuole interessate.

Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici (art. 77)

Previsto, per il 2020, uno **stanziamento di 43,5 milioni di euro** per consentire alle scuole statali e a quelle paritarie pubbliche di acquistare materiali per la **disinfezione dei locali**.

Università, istituzioni Afam ed enti di ricerca (art. 100)

Istituito per il 2020 **Fondo per le esigenze emergenziali** di università, istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) ed enti di ricerca, con una dotazione pari a **50 milioni di euro**.

Prevista una **proroga** dei **mandati** dei componenti degli **organi statutari** degli enti pubblici di ricerca, ad eccezione dell'Istat, che siano in scadenza. Al fine di garantire la continuità dell'azione degli enti pubblici di ricerca è prevista la **sospensione** delle procedure relative alla **nomina** dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa.

Prevista, inoltre, per i soggetti beneficiari dei **crediti agevolati** concessi dal Ministero dell'Università e della Ricerca a valere sul **Fondo per le agevolazioni alla ricerca (Far)** a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nel territorio italiano, la possibilità di beneficiare, su richiesta, della **sospensione di sei mesi** del pagamento delle **rate** con scadenza prevista nel mese di luglio 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento.

Continuità attività formativa università e istituzioni Afam (art. 101, co.1-5 e 7)

In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, è prevista la **proroga al 15 giugno 2020** dell'ultima sessione delle **prove finali** per il conseguimento del **titolo di studio** relative all'anno accademico 2018/2019 degli istituti dell'**Alta formazione artistica musicale e coreutica**. Nel periodo di sospensione della frequenza delle attività didattiche, le attività formative e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento, il tutorato e le attività di verifica dell'apprendimento svolte o erogate con modalità a distanza secondo le indicazioni delle università di appartenenza, sono computate ai fini dell'assolvimento dei compiti e sono valutabili per l'attribuzione degli scatti biennali e per l'attribuzione alla classe stipendiale successiva e l'assolvimento degli obblighi contrattuali. Le attività formative svolte con le suddette modalità sono valide ai fini del **computo dei Crediti formativi universitari (Cfu)**, previa attività di verifica dell'apprendimento, nonché ai fini dell'attestazione della frequenza obbligatoria.

Abilitazione scientifica nazionale (art. 101, co.6)

Previsto il **differimento** di vari **termini** relativi ai procedimenti per l'acquisizione dell'abilitazione scientifica nazionale per le tornate **2018-2020 e 2020-2022**, **in deroga** alla disciplina generale vigente.

Accesso da remoto a risorse e dati delle università e degli istituti di ricerca (art. 101, co.6-bis)

Per stimolare le **università** e gli **istituti di ricerca** a promuovere l'accesso da remoto alle proprie risorse e ai propri dati si dispone che promuovano, nell'esercizio della loro autonomia e anche mediante convenzioni, **strumenti di accesso da remoto** alle risorse bibliografiche e ad ogni *database* e *software* allo stato attuale accessibile solo mediante reti dell'ateneo.

Sostegno alla cultura (art. 89)

Nello stato di previsione del Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo sono istituiti due Fondi, con uno stanziamento complessivo di **130 milioni di euro**, per le **emergenze** nei settori dello **spettacolo** e del **cinema** e **audiovisivo**. Con decreto del titolare del Mibact sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori, inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori.

Rimborso contratti di soggiorno e risoluzione contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura (art. 88)

Per impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito delle misure di contenimento del virus Covid-19 viene disposta la **risoluzione** dei **contratti di acquisto di titoli di accesso** per **spettacoli** di qualsiasi natura e di **biglietti** di ingresso ai **musei e agli altri luoghi della cultura**, riconoscendo al contempo, su apposita richiesta del soggetto interessato, il diritto all'emissione di un *voucher* di importo pari al titolo di acquisto da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Rimborso titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici (art. 88-bis)

Questo articolo, introdotto al Senato, stabilisce che al verificarsi di determinate circostanze connesse all'emergenza epidemiologica, con riferimento a diverse tipologie di **contratti di trasporto, di soggiorno e di pacchetto turistico**, si applichi la disciplina in materia di impossibilità totale della prestazione prevista dall'art. 1463 del Codice civile. In tali casi la parte liberata dalla prestazione non può chiedere il corrispettivo e deve restituire quanto già ricevuto. Stabilite poi le modalità di comunicazione alla struttura recettiva o all'organizzazione di pacchetti turistici della documentazione ai fini del **rimborso** del corrispettivo del titolo di viaggio o del soggiorno oppure ai fini dell'emissione di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione. Disciplinate le modalità di esercizio del **diritto di recesso** dai contratti relativi ai pacchetti turistici stipulati con strutture ricettive e organizzatori di pacchetti turistici. Integrata la disciplina sul **mancato svolgimento di viaggi e iniziative di istruzione** sospesi a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020: in caso di mancato svolgimento è previsto un **rimborso**. Si prevede che le disposizioni relative al rimborso trovino applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio, il soggiorno e il pacchetto turistico sia stato acquistato attraverso agenzia di viaggi o un portale di prenotazione. Per tutti i rapporti inerenti ai contratti instaurati con effetto dall'11 marzo al 30 settembre 2020, quando le prestazioni non siano rese a causa degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica la controprestazione già ricevuta può essere restituita con un *voucher* di pari importo valido per un anno dalla emissione. L'emissione dei *voucher* assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.

Disposizioni in materia di Siae (art. 90)

Si stabilisce che una quota pari al **10 per cento** dei **compensi** incassati dalla Siae nel 2019 per "**copia privata**" sia destinata al sostegno economico di autori, artisti, interpreti, esecutori e lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva, invece che a iniziative volte a promuovere la creatività dei giovani autori.

Carta famiglia (art. 90-bis)

Disposta per il 2020 una deroga ai requisiti attualmente previsti per i destinatari della **Carta famiglia**, prevedendo che venga rilasciata **anche alle famiglie con un unico figlio** a carico di età non superiore ai ventisei anni (attualmente la Carta è rilasciata alle famiglie con almeno tre figli a carico). Nel corso dell'esame al Senato è stato soppresso il rinvio al decreto legge n.6 del 2020 per la definizione della platea dei destinatari, aggiornando così la misura alle reali dimensioni anche economiche dell'emergenza da Covid-19.

Sospensione versamento canoni per il settore sportivo (art. 95)

Si consente alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva, alle società e alle associazioni sportive, di **non procedere fino al 31 maggio 2020 al versamento dei canoni di locazione e concessori** relativi all'affidamento di **impianti sportivi pubblici** dello Stato e degli enti territoriali.

Indennità collaboratori sportivi (art. 96)

Viene riconosciuta un'indennità di **600 euro** per il mese di marzo, nel limite massimo di **50 milioni di euro** per il 2020, anche in relazione ai **rapporti di collaborazione** presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche.

A sostegno della filiera della stampa (art. 98)

Per contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari che potrebbe arrecare a numerose **realità editoriali**, che pure svolgono un'indispensabile funzione di pubblico servizio nell'ambito dell'emergenza in atto, è introdotto un **regime straordinario di accesso al credito di imposta** concesso nella misura unica del **30 per cento del valore degli investimenti effettuati** e non entro il limite del 75 per cento dei soli investimenti incrementali.

Si modifica poi la disciplina del cosiddetto "**tax credit per le edicole**" attraverso l'incremento **da 2 mila a 4 mila euro dell'importo massimo del credito** fruibile da ciascun beneficiario; l'**ampliamento delle spese compensabili** con l'ammissione di quelle per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali; l'**estensione** per il 2020 del **credito d'imposta** alle **imprese di distribuzione** della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei **Comuni** con una popolazione inferiore a 5 mila abitanti e in quelli con un solo punto vendita.

Indizione referendum costituzionale riduzione parlamentari (art. 81)

Il **termine** entro cui è indetto il **referendum confermativo** del testo di legge costituzionale recante “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di **riduzione del numero dei parlamentari**” è fissato in **duecentoquaranta giorni** dalla **comunicazione dell'ordinanza** che lo ha ammesso (la normativa derogata prevede invece che il referendum sia indetto entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo abbia ammesso)

Termini in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare (art. 83)

Va innanzitutto sottolineato che **questo articolo ricomprende** il contenuto degli **articoli 1 e 2 del vigente decreto legge n. 11 del 2020**, riproponendone le disposizioni con **alcune modifiche** volte a **chiarirne l'effettiva portata applicativa** e le **integrazioni** necessarie per il completamento della **disciplina emergenziale**.

In particolare, sono **rinviate a dopo il 15 aprile 2020** le **udienze dei procedimenti civili e penali pendenti** presso tutti gli uffici giudiziari dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020.

Viene **sospeso il decorso dei termini** per il compimento di qualsiasi atto dei **procedimenti civili e penali dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020**.

Sono **sospesi**, per la stessa durata, i **termini** stabiliti per la fase delle **indagini preliminari**, per l'**adozione di provvedimenti giudiziari** e per il **deposito della loro motivazione**, per la **proposizione degli atti introduttivi** del giudizio e dei **procedimenti esecutivi**, per le impugnazioni e, **in genere, tutti i termini procedurali** (quindi anche dei procedimenti esecutivi e concorsuali).

Se il decorso del termine ha inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è **differito** alla fine di detto periodo.

Quando il **termine** è computato “**a ritroso**” e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è **differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto**. Sono **altresì sospesi**, sempre dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, i **termini** per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle **Commissioni tributarie**, nonché il termine per l'eventuale conclusione della procedura di mediazione tributaria prevista per le controversie di valore non superiore a 50 mila euro.

Specifiche disposizioni sono volte a **potenziare il processo telematico**, anche penale, ed a consentire, nella fase di emergenza, lo **svolgimento di attività processuali** – dalle indagini alle udienze di trattazione – **da remoto**.

Le sospensioni e il rinvio delle udienze non valgono nei procedimenti civili:

a) cause di competenza del **tribunale per i minorenni** relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;

- b) cause relative ad **alimenti** o ad **obbligazioni alimentari** derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
- c) procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di **diritti fondamentali della persona**;
- d) procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di **tutela**, di **amministrazione di sostegno**, di **interdizione**, di **inabilitazione** solo in casi specifici (motivata situazione di indifferibilità e sempre che l'esame diretto della persona non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute);
- e) procedimenti di convalida del **trattamento sanitario obbligatorio**;
- f) procedimenti sull'**interruzione di gravidanza di minorenni**;
- g) procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli **abusi familiari**;
- h) procedimenti di convalida dell'**espulsione**, **allontanamento** e **trattenimento di cittadini di paesi terzi** e dell'**Unione europea**;
- i) procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del Codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre **grave pregiudizio alle parti**;
- j) procedimenti di **convalida dell'arresto** e del fermo, procedimenti in cui si applicano **misure di sicurezza detentive** o è pendente la richiesta di adozione di misure di sicurezza qualora i detenuti, gli imputati o i loro difensori espressamente richiedano che si proceda.

Per quanto riguarda i **procedimenti penali**, la regola generale delle **sospensioni** e dei **rinvii** delle udienze **non si applica nei casi di** procedimenti di **convalida dell'arresto o del fermo**; procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini dell'articolo 304 del codice di procedura penale (sospensione dei termini di durata massima della **custodia cautelare**); per le udienze penali in cui sono applicate o richieste **misure di sicurezza detentive** o applicate **misure cautelari**, si applica il rinvio a meno che l'imputato, il detenuto o i loro difensori **chiedano espressamente di svolgere l'udienza. Non si applica** altresì ai procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, in cui sono applicate misure cautelari, di sicurezza o di prevenzione, procedimenti con **carattere di urgenza**, per la necessità di assumere **prove indifferibili**.

È prevista la sospensione del corso della **prescrizione** e la sospensione dei termini di durata massima delle misure cautelari, custodiali e non (artt. 303 e 308 del Cpp).

Per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari e il Consiglio dell'ordine degli avvocati adottano le misure organizzative necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, al fine di **evitare assembramenti** all'interno dell'ufficio giudiziario, adottando **eventualmente** lo svolgimento delle **udienze civili mediante collegamenti da remoto o note scritte**.

Inoltre, per facilitare e rendere gestibile il carico lavorativo delle cancellerie si introducono **deroghe al sistema delle notificazioni e delle comunicazioni** al fine di consentire agli uffici giudiziari di comunicare celermente e **senza la necessità di impegno degli organi notificatori** i provvedimenti destinati alla comunicazione alle parti processuali delle date delle udienze fissate in ragione del rinvio d'ufficio o di qualsiasi altro elemento dipendente dai provvedimenti adottati.

Un'ulteriore deroga riguarda il **sistema di notificazioni** previsto per tutti gli atti processuali penali, introducendo una generale **domiciliazione ex lege** presso il **difensore dell'imputato** e di tutte le **parti private**, per la notificazione dei provvedimenti specificamente disciplinati dai decreti legge adottati.

Nei procedimenti penali il **corso della prescrizione** e i termini rimangono **sospesi** per il tempo in cui il procedimento è rinviato e, in ogni caso, **non oltre il 30 giugno 2020**.

Negli **istituti penitenziari**, la magistratura di sorveglianza **può sospendere i permessi premio e il regime di semilibertà**, nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020,

A quanto detto si aggiunga la **proroga delle sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello** di cui all'articolo 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287, al fine di evitare, nei casi di imminente scadenza, l'attivazione di incombenze che avrebbero richiesto, fra le altre cose, la convocazione di un numero considerevole di persone presso gli uffici giudiziari, per la selezione dei giudici popolari.

Infine, sono **sospesi i termini** per qualunque attività nei **procedimenti di mediazione e negoziazione assistita** e applicate in quanto compatibili tutte le disposizioni in materia di giustizia civile e penale, anche ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.

In materia di giustizia amministrativa (art. 84)

Il **modello emergenziale** delineato per la magistratura ordinaria viene **esteso alla giustizia amministrativa**.

In particolare, sono **sospesi i termini dei processi amministrativi** che scadono nel periodo compreso **tra l'8 marzo e il 15 aprile 2020**, inclusi i procedimenti cautelari.

Sino al **30 giugno 2020**, tutte le **controversie** fissate per la trattazione, sia in udienza pubblica che in udienza camerale, **passano in decisione** sulla base degli atti e i difensori sono considerati presenti a tutti gli effetti. Le parti possono presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione.

Per contrastare l'emergenza epidemiologica, a decorrere dall'8 marzo e fino al 30 giugno 2020, i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate, adottano le misure organizzative necessarie a consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie

fornite dal Ministero della salute, al fine di **evitare assembramenti** all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone.

Ai fini del computo del termine di **durata ragionevole del processo** previsto dalla cosiddetta **legge Pinto** (art. 2 L. 89/2001), con riferimento ai procedimenti rinviati, **non si tiene conto del periodo** compreso **tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020**.

In materia di giustizia contabile (art. 85)

La **sospensione dei termini** è applicata anche a tutte le **funzioni della Corte dei Conti**, anche nelle fasi istruttorie, relativamente alle attività giurisdizionali, di controllo preventivo, concomitante e successivo.

La **sospensione non opera** e continuano ad applicarsi i normali termini previsti dal vigente ordinamento **per il controllo preventivo di legittimità**.

PA: Smart working, esenzione dal servizio e concorsi pubblici (art. 87)

Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, lo **smart working** è la **modalità ordinaria** di svolgimento della **prestazione lavorativa** delle **pubbliche amministrazioni** e delle autorità amministrative indipendenti. Le presenze sul posto di lavoro sono limitate esclusivamente per assicurare le **attività indifferibili** e non altrimenti erogabili (come gli **sportelli al pubblico**).

In tutti i **casi** in cui **non sia possibile** ricorrere alle forme di **smart working** le amministrazioni pubbliche possono procedere, **anche a rotazione**, all'**esenzione** del personale dal servizio. Il periodo trascorso in "esenzione" è equiparato al servizio prestato, ai fini degli effetti economici e previdenziali.

I **concorsi per l'accesso al pubblico impiego**, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono **sospesi per sessanta giorni** a decorrere dall'entrata in vigore del decreto. Resta ferma la conclusione di quelli per i quali è già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative in *smart working*;

Per quanto riguarda il **personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei Vigili del fuoco**, può essere **dispensato temporaneamente** dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione all'esposizione a rischio, Tale periodo è equiparato, agli effetti economici e previdenziali, al servizio prestato; è considerato come congedo/licenza straordinaria, ma non è computabile nel limite dei 45 giorni annuali, al fine di permettere una programmazione di tipo "eccezionale" dei turni di lavoro, consentendo anche di far fronte ad eventuali situazioni non prevedibili di gravi carenze di organico negli uffici connesse alla diffusione del contagio. Il periodo

di malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.

Promozione del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni (art. 87-bis)

Introdotta al Senato disposizioni volte a **promuovere il lavoro agile** nelle pubbliche amministrazioni, aumentando le **forniture di personal computer portatili e tablet** e modificando la normativa che ne regola gli **acquisti** attraverso la Consip S.p.A..

Sospensione termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (art. 103)

Sono **sospesi fino al 15 aprile 2020** tutti i **termini** relativi a **procedimenti amministrativi** pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati dopo tale data, per evitare che la **Pubblica amministrazione**, nel periodo di riorganizzazione dell'attività lavorativa in ragione dello stato emergenziale, incorra in eventuali ritardi o nel formarsi del silenzio significativo. Per lo stesso intervallo di tempo, sono altresì **sospesi i termini dei procedimenti disciplinari** del personale delle Pubbliche amministrazioni.

È **estesa fino al 15 giugno 2020** la **validità di tutti i certificati**, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.

Prevista la **regolarità** dei **procedimenti** connessi ai **pagamenti** di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.

È **sospesa fino 30 giugno 2020** l'esecuzione degli **sfratti** dagli immobili, anche ad uso abitativo.

È **estesa la validità** dei **permessi di soggiorno** di cittadini di paesi terzi **fino al 31 agosto 2020** e si dettano ulteriori disposizioni speciali sulla proroga dei termini e dell'efficacia dei titoli di soggiorno in materia di immigrazione.

Prorogata la validità dei documenti di riconoscimento (art. 104)

Prorogata al **31 agosto 2020** la **validità** ad ogni effetto dei **documenti di riconoscimento** e di identità **scaduti o in scadenza dal 31 gennaio 2020**. L'unica eccezione è costituita dalla validità ai fini dell'espatrio, che rimane limitata alla data di scadenza del documento.

Sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni (art. 114)

Istituito un fondo di **70 milioni di euro** per la **sanificazione e disinfezione** degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di Province, Città metropolitane e Comuni. Il **fondo**, destinato per 65 milioni ai Comuni e per 5 milioni a Province e Città metropolitane, è ripartito tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio accertati.

Fondo per gli straordinari della Polizia locale (art. 115)

Per il 2020, le **risorse** destinate agli **straordinari** del personale della Polizia locale dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane direttamente impegnato nell'emergenza COVID-19 **non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio** (non si applica la norma che prevede che non si possa superare il corrispondente importo determinato per il 2016).

Viene istituito, sempre per il 2020, un fondo di **10 milioni di euro** per il **pagamento degli straordinari** e per l'acquisto di **dispositivi di protezione individuale** del personale della Polizia locale dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane.

Prorogati i termini di riorganizzazione dei Ministeri (art. 116)

Viene **prorogato di tre mesi il termine** di adozione dei regolamenti, mediante Dpcm, di **organizzazione dei ministeri** con scadenza tra il 1° marzo e il 31 luglio 2020.

Continuità funzioni Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (art. 117)

Si **prorogano i termini** per il **rinnovo degli organi dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni** fino a sessanta giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

Continuità funzioni del Garante per la *privacy* (art. 118)

È **prorogato il termine** entro il quale il presidente e i componenti del Collegio del **Garante per la protezione dei dati personali**, attualmente in carica, sono legittimati ad esercitare le proprie funzioni, estendendolo dal 31 marzo 2020 al nuovo termine di **sessanta giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza**.

Misure di sostegno per i magistrati onorari (art. 119)

Per i **magistrati onorari** in servizio alla data di entrata in vigore del decreto è previsto un contributo economico pari a **600 euro mensili**, per un massimo di tre mesi, parametrato all'effettivo periodo di sospensione dell'attività. Il contributo **non concorre alla formazione del reddito** e non spetta ai magistrati onorari dipendenti pubblici o privati, anche se in quiescenza. Non è inoltre cumulabile con altri contributi, indennità o vantaggi economici comunque denominati erogati a norma del decreto

Commissario straordinario per attuazione e coordinamento misure di contenimento e contrasto emergenza epidemologica COVID-19 (art. 122)

Viene disciplinata la **nomina**, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del **Commissario straordinario** per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto **dell'emergenza epidemologica COVID-19**. Il Commissario straordinario può avvalersi di soggetti attuatori e di società *in house*, delle centrali di acquisto, nonché di qualificati esperti in materie sanitarie e giuridiche, nel numero da lui definito. L'incarico è compatibile con altri incarichi pubblici o privati ed è svolto a titolo gratuito.

Le funzioni del Commissario sono quelle di: operare un **raccordo** con le Regioni, le Province autonome e le aziende sanitarie, per il **potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere**; disporre, ove necessario, la **requisizione di beni mobili, mobili registrati e immobili**; porre in essere ogni intervento utile per **preservare e potenziare le filiere produttive dei beni necessari** per il contrasto e il contenimento dell'emergenza (a tal fine può provvedere alla costruzione di nuovi stabilimenti e alla riconversione di quelli esistenti, anche organizzando la raccolta di fondi occorrenti); organizzare e svolgere **attività propedeutiche alla concessione degli aiuti** per far fronte all'emergenza sanitaria, da **parte delle autorità competenti nazionali ed europee**; controllare e monitorare **l'attuazione delle misure**; provvedere alla **gestione coordinata del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (Fsue)** e delle risorse del fondo di sviluppo e coesione destinato all'emergenza.

I provvedimenti possono essere adottati dal Commissario straordinario, in via d'urgenza, in **deroga a ogni disposizione vigente**, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalità perseguite.

Ai **contratti relativi all'acquisto dei beni**, nonché ad **ogni altro atto negoziale** conseguente alla urgente necessità di far fronte all'emergenza **non si applica** la disciplina del **controllo** di regolarità amministrativa e contabile interno alla Presidenza del Consiglio né il controllo della Corte dei conti.

Ripristino funzionalità carceri a seguito delle rivolte (art. 86)

Ferme restando le norme che prevedono il risarcimento dei danni causati da parte dei detenuti e degli internati a cose mobili e immobili dell'amministrazione penitenziaria, sono stanziati **20 milioni di euro** per il 2020, al fine di **ripristinare la funzionalità degli istituti penitenziari** danneggiati in conseguenza dei gravi disordini verificatisi a seguito delle notizie sulla diffusione del virus Covid-19.

Carceri: disposizioni in materia di detenzione domiciliare (art. 123)

Date le circostanze eccezionali e al fine di alleggerire la concentrazione di personale e il sovraffollamento delle carceri, si interviene **fino al 30 giugno 2020**, prevedendo che la **pena detentiva venga eseguita**, su istanza, **presso l'abitazione del condannato** ove **non sia superiore a diciotto mesi**.

Lo strumento utilizzato mantiene inalterata la disciplina della legge 199 del 2010 attualmente in vigore, con gli stessi presupposti – pena da scontare non superiore a 18 mesi – e **mantenendo gli stessi limiti preclusivi**. Tali limiti preclusivi sono stringenti e tali da **escludere** che sia concessa la **detenzione domiciliare a soggetti** che possano creare **allarme sociale** (non possono accedere alla detenzione domiciliare, nemmeno per pene residue brevissime, i condannati per terrorismo o mafia, per reati contro la Pubblica Amministrazione, per riduzione in schiavitù, tratta, prostituzione e pornografia minorile, violenza sessuale di gruppo, sequestro di persona a scopo di rapina ed estorsione, trasporto illegale di stranieri nello Stato, traffico di sostanze stupefacenti, violenza in famiglia e *stalking*).

Sono inoltre **esclusi i delinquenti abituali**, professionali o per tendenza e i detenuti che sono sottoposti a **regime di sorveglianza particolare** in base all'art. 14-bis della legge n.354 del 26 luglio 1975, che si applica a coloro: che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti; che con la violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o internati; che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti.

Nella norma inserita nel decreto legge sono stati imposti dei **limiti ulteriori** rispetto alla norma in vigore, **escludendo anche i detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari** di cui all'articolo 77, comma 1, del regolamento penitenziario, partecipazione a disordini o a sommosse, promozione di disordini o di sommosse; evasione; fatti previsti dalla legge come reato, commessi in danno di compagni, di operatori penitenziari o di visitatori, **e quelli nei cui confronti sia stato redatto rapporto disciplinare** ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto **coinvolti nei disordini e nelle sommosse** verificatesi negli istituti penitenziari dalla data del 7 marzo scorso fino alla data di entrata in vigore del decreto.

Non è comunque una **procedura automatica**: spetta al magistrato di sorveglianza adottare il provvedimento che dispone l'esecuzione della pena presso il domicilio. Tale provvedimento non verrà emesso se egli ravvisi **gravi motivi ostativi** alla concessione della misura.

Per **rafforzare le esigenze di cautela** è stato espressamente previsto – ad esclusione dei condannati minorenni e di quelli la cui pena da eseguire sia inferiore a sei mesi – il controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, il cosiddetto **braccialetto elettronico**, per evitare sia il rischio di fughe, sia la reiterazione di condotte delittuose.

Si sottolinea, peraltro, che **l'allontanamento dal domicilio** è punito a titolo di **evasione** con pene detentive più elevate della pena da scontare (un anno nel minimo e tre anni nel massimo, senza considerare i casi di evasione aggravata).

Licenze premio straordinarie per detenuti in semilibertà (art. 124)

Prevista l'**estensione temporale** delle **licenze** godute dai **condannati ammessi al regime di semilibertà**, con il fine sia di contenere le occasioni di contagio, sia di favorire una riduzione della popolazione carceraria. Si consente, pertanto, che l'estensione temporale delle licenze godute **sino al 30 giugno 2020** possa eccedere l'ordinario ammontare di quarantacinque giorni previsto, in via ordinaria, come limite complessivo massimo della loro durata.

Disposizioni in materia di immigrazione (art. 86-bis)

Per quanto riguarda l'**accoglienza degli immigrati** in relazione allo stato di emergenza, vengono **prorogati al 31 dicembre 2020** i **progetti** degli enti locali in scadenza al 30 giugno 2020 nell'ambito del **Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati**, la cosiddetta seconda accoglienza. Viene poi introdotta la possibilità che gli stranieri fino alla fine dello stato di emergenza rimangano nei **centri di accoglienza** che li ospitano, anche se sono venute meno le condizioni per la loro permanenza, previste dalle disposizioni vigenti. Si prevede poi che nelle strutture del Sistema di protezione possano essere ospitati anche i richiedenti protezione internazionale e i titolari di protezione umanitaria sottoposti al periodo di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva e in generale persone in stato di necessità. Si dà infine facoltà ai prefetti di **modificare i contratti in essere** per lavori, servizi o forniture supplementari in determinate strutture di accoglienza (Cas, strutture ricettive temporanee per i minori non accompagnati, *hotspot*), sempre al fine di assicurare la tempestiva adozione di misure dirette al contenimento della diffusione del Covid-19.